



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1329/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1584/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 13 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1584/TFNSVE/2025-2026, 1584 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CITTÀ DI COSSATO (943126) contro la società ASD FULGOR CHIAVEZZESE RONCO VALDEGNO (962984) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori DAMAS LOPEZ JOSE MIGUEL (matricola 5438657), HAMINE YASSINE (matricola 7042461), MUZZOLON FILIPPO (matricola 6711795), SABIN LEONARDO (matricola 5600598), SAMAROTTO TOMMASO (matricola 5099829), VANOLI STEFANO (matricola 4563637)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio complessivo è stato quantificato in euro 554,00 (cinquecentocinquantaquattro/00), come dalle citate attestazioni,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 554,00 (cinquecentocinquantaquattro/00 in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai